

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 luglio 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1992, n. 8.

Interventi regionali a favore di una fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta

Pag. 1

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1992, n. 9.

Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci.

Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1992, n. 10.

Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1990

Pag. 7

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1992, n. 11.

Disciplina delle competenze della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175

Pag. 7

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1992, n. 12.

Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il personale delle Unità sanitarie locali

Pag. 9

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 30 gennaio 1992, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

Pag. 10

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1992, n. 8.

Interventi regionali a favore di una fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 13 del 24 marzo 1992)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La regione autonoma Valle d'Aosta, in forza delle funzioni attribuite dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, contribuisce al sostegno di una Fondazione, costituita ai sensi degli articoli 12 e 14 del codice civile, denominata «Istituto musicale della Valle d'Aosta» e indicata, negli articoli seguenti, con la sola parola «Fondazione».

Art. 2.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi con gli altri fondatori pubblici e con gli eventuali fondatori privati e a compiere, anche delegando all'uopo l'Assessore regionale alla pubblica istruzione, gli atti necessari per la costituzione della Fondazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto siano conformi ai seguenti requisiti:

a) scopi della Fondazione dovranno essere lo studio, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale proprio della tradizione valdostana, nonché lo sviluppo e la diffusione dell'arte e della cultura musicale in genere in Valle d'Aosta. I suddetti scopi saranno perseguiti, fra l'altro, attraverso l'organizzazione e la gestione di corsi di indirizzo sia professionale che amatoriale, finalizzati, in particolare, all'utilizzazione degli allievi per attività di divulgazione della cultura musicale nel territorio regionale;

b) la Fondazione dovrà avere la durata di trentacinque anni a partire dalla data dell'atto costitutivo, salvo proroghe decise dai fondatori;

c) la Fondazione dovrà essere amministrata da un organo formato da componenti designati dalla Regione e dagli altri fondatori pubblici, oltre che dagli eventuali fondatori privati. I componenti di designazione regionale dovranno essere in numero non inferiore ad un terzo del totale e, assieme a quelli designati dagli altri fondatori pubblici, dovranno, comunque, detenere la maggioranza. Lo statuto potrà prevedere la nomina di un organo più ristretto per i compiti di ordinaria gestione amministrativa. La Fondazione dovrà inoltre essere dotata di un organo deputato ai compiti di direzione tecnica;

d) dovrà essere previsto un organo collegiale con compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione, di cui faccia parte almeno un componente designato dalla Regione;

e) i componenti dell'organo di amministrazione e di quello di revisione, designati dalla Regione, saranno scelti dal Consiglio regionale con voto limitato che garantisca la presenza della minoranza secondo le procedure previste dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 12, concernente: «Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale», fra le persone in possesso di diploma di laurea, di conservatorio musicale o di istituto musicale della Valle d'Aosta e che comunque presentino caratteristiche di esperienza specifica nel settore;

f) il patrimonio iniziale della Fondazione dovrà essere costituito, oltre che dai conferimenti della Regione, previsti dall'articolo 4, dai conferimenti degli altri fondatori pubblici e degli eventuali fondatori privati;

g) l'attività della Fondazione dovrà essere finanziata dalle rette degli allievi dei corsi di musica, dai frutti del patrimonio e dai contributi regionali di cui agli articoli 5 e 6, oltre che da altri eventuali contributi o da liberalità di enti pubblici o di privati, gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per l'attività della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa;

h) per la realizzazione dei propri scopi la Fondazione assumerà personale insegnante che dovrà dimostrare la piena conoscenza della lingua francese e che avrà con essa un rapporto di lavoro di natura privatistica; detto personale verrà scelto seguendo apposite graduatorie che dovranno essere formate sulla base dei titoli di studio, professionali ed artistici, e dei servizi precedentemente prestati, potendo prevedersi di accordare la preferenza, a parità di titoli, ai residenti in Valle d'Aosta. A tale proposito, ogni possibile priorità dovrà essere data al personale già utilizzato nell'ambito dei corsi regionali di musica finora organizzati dalla Regione;

i) dovrà essere previsto che l'organo di amministrazione approvi e trasmetta ogni anno una relazione al Consiglio regionale, nonché agli organi rappresentativi degli altri fondatori pubblici e ai privati, eventualmente membri della Fondazione, in cui si illustrino l'attività svolta e i risultati conseguiti;

l) in caso di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, dovrà essere previsto che sia devoluta alla Regione una parte di patrimonio netto proporzionale al valore del proprio conferimento e delle erogazioni successive.

Art. 3.

1. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a prendere contatto con gli enti locali della Valle d'Aosta al fine di conoscere l'eventuale disponibilità a partecipare alla costituzione della Fondazione ed a presentare al Consiglio regionale, per l'approvazione, lo Statuto della stessa.

Art. 4.

1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione attraverso l'assegnazione di una somma capitale di L. 500.000.000.

Art.

1. La Regione, per la durata della Fondazione, eroga a favore della stessa un contributo annuo pari all'ammontare del canone annuo di locazione, agli oneri accessori, alle spese di riscaldamento e alle spese relative all'ordinaria manutenzione dell'immobile sede della Fondazione.

2. L'erogazione di cui al comma uno cesserà a seguito dell'eventuale costituzione a titolo gratuito del diritto di uso di beni immobili di proprietà regionale con tutte le relative pertinenze ed arredi a favore della Fondazione.

Art. 6.

1. La Regione eroga a favore della Fondazione un contributo annuo, a decorrere dall'anno 1992, a titolo di concorso al finanziamento delle attività della Fondazione medesima.

2. La Fondazione può inoltre fruire delle erogazioni previste dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, recante la concessione di contributi alle associazioni culturali valdostane, e dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5, concernente: «Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico».

3. Contributi straordinari per scopi determinati o per singole manifestazioni o convegni di comprovata importanza, organizzati dalla Fondazione, possono essere disposti con successive leggi regionali.

Art.

1. Il conferimento di cui all'articolo 4 avviene in concomitanza con il compimento delle formalità di costituzione della Fondazione.

2. All'erogazione di cui al comma uno dell'articolo 5 si provvede annualmente sulla base della spesa effettivamente sostenuta nell'esercizio precedente.

3. Il contributo annuo di cui al comma uno dell'articolo 6 è erogato in due rate: la prima, per almeno il 50%, entro il 30 marzo e la seconda entro il 30 settembre di ciascun anno.

Art.

1. Gli oneri tributari e le spese inerenti alla costituzione della Fondazione ed ai conferimenti dei fondatori diretti a formare il patrimonio iniziale sono assunti a totale carico della Regione.

Art. 9.

1. La Giunta regionale è autorizzata a prendere contatto con la Curia vescovile di Aosta, proprietaria dell'immobile attualmente in uso all'Istituto musicale regionale, al fine di studiare, anche a seguito della stipula di apposita convenzione o di un contratto di locazione, le modalità di utilizzo di tale immobile da parte dell'istituita Fondazione.

Art. 10.

1. L'onere di L. 500.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, graverà sull'istituendo capitolo 57489 «Spese per il conferimento della dotazione della Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta» del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1992 e trova copertura mediante utilizzo per lire 410 milioni del capitolo 69000 a valere sull'apposito accantonamento (cod. F.2.2.) di cui all'allegato n. 8 al bilancio di previsione per l'anno 1992; per ulteriori lire 90 milioni del capitolo 69020 a valere sull'accantonamento concernente: «Casa dello studente» (cod. F.1.2.) di cui al suddetto allegato n. 8; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 910.000.000.

2. L'onere di cui al comma uno dell'articolo 5, erogato a decorrere dall'esercizio 1993 e valutato in L. 60.000.000 annue, graverà sull'istituendo capitolo 57490 «Contributo annuo per il funzionamento della Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta». Analogamente graverà sul capitolo 57490 l'onere di cui al comma uno dell'articolo 6, valutato per l'anno 1992 in L. 5.000.000, per l'anno 1993 in L. 350.000.000 ed in annue L. 1.500.000.000 a decorrere dal 1994. Gli oneri sopraindicati trovano copertura mediante riduzione di pari somma dagli stanziamenti iscritti al capitolo 55220 «Spese per il funzionamento dell'Istituto musicale Regionale» del bilancio per l'anno 1992 e pluriennale 1992/1994.

3. A decorrere dal 1993 ad una eventuale rideterminazione degli oneri finanziari di cui al comma due si provvederà con l'approvazione della legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 11.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Parte spesa

a) in diminuzione

Cap. 55220 «Spese per il funzionamento dell'Istituto musicale regionale»	L.	5.000.000
Cap. 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti»	L.	410.000.000
Cap. 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento»	L.	90.000.000
Totale in diminuzione	L.	505.000.000

b) in aumento

Programma: 2.2.4.08.

Codificazione: 2.1.2.4.2.3.08.06.07.

Cap. 57489 (di nuova istituzione). «Spese per il conferimento della dotazione della Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta. Legge regionale 17 marzo 1992, n. 8»

L. 500.000.000

Programma: 2.2.4.08.

Codificazione: 2.1.1.6.2.2.08.06.07.

Cap. 57490 (di nuova istituzione). «Contributo annuo per il funzionamento della Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta. Legge regionale 17 marzo 1992, n. 8»

L. 5.000.000

Totale in aumento L. 505.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 1992

BONDAZ

92R0473

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1992, n. 9.

Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 13 del 24 marzo 1992)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. Allo scopo di assicurare adeguate condizioni di agibilità, l'esercizio di aree da destinare ad uso pubblico per la pratica dello sci di discesa e dello sci di fondo, con particolare riferimento all'aspetto della sicurezza, è disciplinato dalle disposizioni della presente legge

Art.

Ambiti di applicazione della legge

1. Le aree di cui all'art. 1 sono individuate in base alle seguenti tipologie:

a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;

b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici.

2. Le aree di cui alle lettere a) e b) del comma uno possono essere adibite anche allo svolgimento di competizioni agonistiche, a norma delle vigenti disposizioni della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) e della Fédération internationale de ski (F.I.S.); in tal caso le aree interessate al tracciato si intendono chiuse al pubblico per l'intera durata della competizione e, eventualmente, dei relativi allenamenti preparatori

Art. 3.

Classificazione delle piste di discesa e delle piste di fondo

1. L'apertura al pubblico di piste di sci di discesa e di fondo è subordinata a classificazione delle piste stesse, da effettuarsi secondo i criteri e previa verifica dei requisiti tecnici di cui all'allegato A.

2. Ai fini della classificazione le piste realizzate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6, concernente «Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale», devono essere compatibili con tale normativa.

3. Hanno titolo a presentare la domanda di classificazione:

a) per le piste di discesa, il gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste stesse;

b) per le piste di fondo, il soggetto che la manutenzione e battitura.

4. Il soggetto richiedente la classificazione assume, a classificazione avvenuta, la funzione di gestore della pista classificata.

5. La domanda di classificazione è presentata al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata dalla seguente documentazione in triplice copia:

a) planimetria a curve di livello, in scala 1:10.000, del comprensorio sciistico con indicazione del complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi ad esse funzionali, con riferimento anche ad eventuali sviluppi programmati;

b) planimetria a curve di livello, in scala minima non minore a 1:4.000, di ogni singola pista sulla quale deve essere riportato:

1) l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, anche di soggetti differenti;

2) i tratti di pista soggetti all'utilizzo di più società di impianti di risalita;

3) gli impianti, le infrastrutture ed i servizi funzionali alle piste;

4) la localizzazione, la tipologia e i contenuti della segnaletica direzionale, la tipologia dei sistemi di delimitazione della pista;

5) i sistemi di protezione contro gli infortuni;

6) le indicazioni relative alle particolarità morfologiche della pista;

7) le tipologie e l'entità di opere eventualmente programmate (allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti, livellamenti, ecc.);

8) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera c), sezioni trasversali;

d) carta delle pendenze in scala minima 1:4.000;

e) estratto delle tavole di azionamento del P.R.G.C. riportanti il tracciato della pista;

f) carta e relazione geologica inerente la pista e le aree limitrofe;

g) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:

1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e massima, dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media e minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della pista, superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti, ecc.);

2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del terreno, colture in atto);

3) descrizione di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano (scavi, movimenti terra, inerbimenti, rete di canali per la raccolta acque superficiali, ecc.);

4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti alla stessa afferenti;

5) proposta motivata di classificazione della pista;

h) per le piste di nuova realizzazione o per significativi interventi su piste esistenti è altresì richiesto un progetto delle sistemazioni idrogeologiche.

6. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, verificata la regolarità formale della domanda, provvede, entro sessanta giorni, all'invio della stessa alla Commissione di cui all'art. 6, per il prescritto parere.

7. Acquisito il parere di cui al comma sei, l'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali provvede, entro trenta giorni, con proprio decreto, alla classificazione della pista.

Art. 4

Segnaletica delle piste

1. Le piste classificate a norma dell'art. 3 debbono essere dotate, a cura del gestore delle piste stesse, della necessaria segnaletica realizzata e localizzata secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

2. La segnaletica di cui al comma uno, da realizzarsi in modo tale da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale, deve in ogni modo evidenziare la denominazione e classificazione di ciascuna pista, nonché l'agibilità della stessa.

Nelle stazioni a valle degli impianti che costituiscono le principali linee di alimentazione dei comprensori destinati alla pratica dello sci di discesa e in prossimità degli accessi principali alle piste di fondo deve inoltre essere apposto in maniera ben visibile un prospetto generale delle piste esistenti, recante la denominazione, il grado di difficoltà e relativa classificazione. La tabella deve indicare anche se le piste sono aperte o chiuse, ai sensi della lettera e) del comma uno dell'art. 8.

Art. 5.

Elenco regionale delle piste

1. Le piste classificate ai sensi dell'art. 3 sono incluse in apposito elenco regionale delle piste di sci, istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, che provvede, attraverso il servizio competente, alla sua redazione, gestione e aggiornamento.

2. Nell'elenco di cui al comma uno sono in particolare indicate:

a) generalità del gestore della pista,

b) classificazione della pista,

c) generalità del direttore delle piste.

Art. 6

Commissione tecnico-consulativa per le piste di sci

1. Con decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali è istituita una Commissione tecnico-consulativa per le piste di sci, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale in materia di piste di sci.

Fanno parte della Commissione

a) il dirigente dell'Ufficio regionale del turismo e sport, funzioni di coordinatore, o suo delegato;

b) il dirigente dell'Ufficio urbanistica, delegato;

c) il dirigente del Servizio regionale sistemazioni idrauliche e difesa del suolo, o suo delegato;

d) un funzionario dell'Ufficio regionale della protezione civile, Ufficio valanghe, designato dall'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo delegato;

e) un esperto designato dall'Associazione valdostana esercenti impianti a fune;

f) un rappresentante dell'Unione valdostana guide d'alta montagna (U.V.G.A.M.), o suo delegato;

g) un rappresentante dell'Associazione valdostana maestri di sci (A.V.M.S.), o suo delegato;

h) un rappresentante del Soccorso alpino valdostano, delegato.

3. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede con proprio personale il servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

4. L'Associazione valdostana esercenti impianti a fune designa inoltre un supplente destinato a sostituire in caso di assenza o impedimento, il commissario di cui alla lettera c) del comma due.

5. I pareri e le decisioni della Commissione sono assunti con favorevole della maggioranza dei presenti.

6. La Commissione è convocata d'ufficio dal coordinamento ogni qualvolta sia chiamata ad esprimere parere. La Commissione, deve emettere il proprio parere non oltre novanta giorni dal ricevimento della documentazione e, nel caso in cui esigenze istruttorie richiedano l'acquisizione di ulteriori documenti in aggiunta a quelli previsti dal comma cinque dell'art. 3, il termine ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte della Commissione stessa, della documentazione richiesta.

7. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare ispezioni e sopralluoghi interessate dalla richiesta di classificazione.

8. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di L. 100.000 per giornata di seduta; spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale, in quanto applicabili.

Art. 7.

Compiti della Commissione tecnico-consulativa per le piste di sci

1. La Commissione tecnico-consulativa per le piste di sci, sulla base della domanda presentata a norma dell'art. 3 e dell'allegata documentazione, esprime pareri tecnici concernenti:

- a) l'idoneità tecnica della pista in rapporto alla classificazione proposta;
- b) la rispondenza della segnaletica prevista alle prescrizioni di cui all'art. 4;
- c) le prescrizioni, ivi compresa l'effettuazione di lavori, cui eventualmente subordinare l'esercizio della pista.

Art. 8.

Gestore di pista

1. Il rilascio del provvedimento di classificazione di cui all'art. 3, pone a carico del soggetto richiedente i seguenti obblighi:

- a) garantire l'agibilità e manutenzione della pista, in relazione alle idonee condizioni meteorologiche e di innevamento;
- b) provvedere alla sistemazione della segnaletica di cui all'art. 4;
- c) assicurare un adeguato servizio di soccorso sulle piste;
- d) provvedere alla nomina di un direttore delle piste, il cui nominativo deve essere comunicato all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali ai fini di cui alla lettera c) del comma due dell'art. 5;
- e) provvedere alla chiusura della pista, su segnalazione del direttore delle piste ai sensi della lettera c) del comma uno dell'art. 9, in caso di pericolo di valanghe e qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità, ovvero situazioni di pericolo atipico, e nei casi previsti dal comma due dell'art. 2.

Art. 9.

Direttore delle piste

1. Al direttore delle piste di cui alla lettera d) del comma uno dell'art. 8, sono demandati i seguenti compiti:

- a) coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle piste;
- b) coordinare il servizio di soccorso sulle piste;
- c) segnalare tempestivamente al gestore, per l'adozione dei necessari provvedimenti e previo parere, qualora possibile, della commissione di cui all'art. 10, l'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità della pista, con particolare riferimento al pericolo di distacco di valanghe.

Art. 10.

Commissione locale valanghe

1. Il Comune territorialmente competente istituisce una Commissione avente il compito di esprimere, su richiesta del direttore delle piste, e comunque ove ritenuto opportuno, pareri tecnici sulla sicurezza delle piste ai fini della loro apertura al pubblico, in relazione al pericolo di distacco di valanghe.

2. La Commissione di cui al comma uno è così composta:

- a) un esperto designato dal Comune o suo sostituto, con funzioni di Presidente;
- b) una guida alpina designata dalla locale Società delle guide e, ove mancante, dall'Unione valdostana guide di alta montagna (U.V.G.A.M.), fra quelle aventi particolare competenza e conoscenza delle zone interessate, o sua sostituta;
- c) un esperto designato dal Soccorso alpino valdostano, o suo sostituto.

3. Il Presidente della Commissione provvede, anche a mezzo telefonico, alla convocazione della stessa.

4. Il parere di cui al comma uno, sottoscritto dai componenti la Commissione, deve risultare da apposito registro vidimato dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

Art. 11.

Comportamento dello sciatore e accessi di servizio

1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di partenza e arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e cose, adeguando la sua andatura e la scelta delle piste alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonché alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori.

2. È vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da nevé, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti.

3. Accessi di servizio devono essere effettuati con idonei mezzi, previo accordo con il gestore delle piste.

Art. 12.

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è affidata alle forze di polizia, ai Comuni e al competente servizio dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Nel caso di violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di L. 300.000 ad un massimo di L. 1.500.000.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al Capo I della legge 24 luglio 1989, n. 689, concernente «Modifiche al sistema penale».

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti cui è affidata la gestione di piste di sci di discesa e di fondo devono comunicare al servizio competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali l'elenco delle piste esercite, nonché i nominativi dei direttori delle piste.

2. I soggetti di cui al comma uno devono inoltre presentare, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la prescritta domanda di classificazione della pista, ai sensi dell'art. 3.

3. La comunicazione di cui al comma uno è condizione per l'esercizio e l'apertura al pubblico delle piste di sci esistenti fino all'avvenuto rilascio del provvedimento di classificazione.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione del comma otto dell'art. 6, previsto in annue L. 4.000.000, grava sull'istituendo capitolo 64825 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

2. Alla copertura dell'onere annuo di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'anno 1992 e pluriennale 1992/1994 (cod. D.4.2.1.).

3. A decorrere dal 1993 lo stesso onere potrà essere rideterminato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta).

Art. 15.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti»

L. 4.000.000

b) in aumento:

Programma regionale 2.2.2.12.

Codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.24.09.

Cap. 64825 (di nuova istituzione). «Spese per il funzionamento della Commissione tecnico-consulativa per le piste di sci» L. 4.000.000

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 47 marzo 1992

BONDAZ

ALLEGATO A

REQUISITI TECNICI E CLASSIFICAZIONE DELLE PISTE ART. 3

1) Requisiti comuni

Le piste di sci devono presentare i seguenti requisiti:

— sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambientale;

— sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;

— sono inserite in comprensori collegati direttamente, o a mezzo di impianto di trasporto pubblico, alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale;

— presentano un tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura al pubblico, una situazione di pericolo;

— sono dotate di adeguati elementi di protezione in corrispondenza con scosciamenti pericolosi e passaggi acrci;

— in corrispondenza di eventuali attraversamenti a livello di strade carrozzabili, hanno caratteristiche tali da costringere lo sciatore ad arrestarsi in condizioni di sicurezza prima di impegnare l'attraversamento.

2) Requisiti delle piste di sci da discesa

Le piste di sci da discesa devono presentare i seguenti requisiti:

— hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti serventi;

— hanno larghezza commisurata alle esigenze di smaltimento degli sciatori e alle caratteristiche della pista stessa e comunque non inferiore a metri 15;

— possono avere larghezza inferiore per tratti opportunamente segnalati;

— se utilizzate come tracciati di trasferimento (skiweg) o di rientro devono avere una larghezza non inferiore a metri 3,50;

— presentano un franco verticale libero che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a metri 3,50, salvo casi particolari (es. sottopassi) e per brevi tratti opportunamente segnalati;

— la confluenza di due o più piste deve essere opportunamente segnalata e avvenire in settori che, per ampiezza e visibilità, non costringano lo sciatore all'arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione.

3) Classificazione delle piste di sci da discesa

Le piste di sci da discesa sono classificate secondo la seguente tipologia:

a) pista facile (segnata in blu): pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 25%, fatta eccezione per brevi tratti;

b) pista di media difficoltà (segnata in rosso): pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al 40%, fatta eccezione per brevi tratti;

c) pista difficile (segnata in nero): pista avente pendenza superiore ai valori massimi delle piste segnate in rosso.

4) Requisiti delle piste di sci da fondo

Le piste di sci da fondo devono presentare i seguenti requisiti:

— salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati pianeggianti devono garantire la presenza di almeno una traccia per il passo alternato ed una per il passo pattinato, oltre ad una fascia priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno metri 1,00 per parte;

— salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati in salita hanno larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso;

— salvo brevi tratti opportunamente segnalati, i tracciati in discesa devono avere larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso, o il rallentamento, oltre ad una fascia priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno metri 1,00 per parte;

— presentano un franco verticale libero che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a metri 2,50;

— la confluenza di due o più piste deve avvenire in settori che presentano condizioni di buona visibilità e in tratti che consentono l'eventuale agevole arresto dello sciatore;

— onde garantire la varietà e l'apprezzabilità del percorso, ai tratti in salita e in discesa devono di norma alternarsi tratti pianeggianti.

5) Classificazione delle piste di sci da fondo

Le piste di sci da fondo sono classificate secondo la seguente tipologia:

a) pista facile (segnata in blu):

— praticabile da sciatori principianti;

— avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport occasionalmente, o senza impegno costante;

— avente pendenza longitudinale non superiore al 10%, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;

— avente lunghezza non superiore a 10 chilometri;

— avente dislivello massimo mediamente non superiore a 40 metri per ogni chilometro di pista;

— avente sezione che normalmente non presenta pendenza trasversale;

— avente tracciato che non presenta in alcun tratto passaggi impegnativi quali curve molto strette, salite ripide o lunghe comportanti una certa padronanza delle tecniche di sciata e superabili da un novizio solo con passo a scaletta, discese ripide e lunghe, tratti di pista in discesa con scarsa visibilità;

b) pista di media difficoltà (segnata in rosso):

— praticabile da sciatori già avviati alla pratica dello sci di fondo;

— avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport con certo impegno;

— avente pendenza longitudinale non superiore al 20%, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;

— avente lunghezza non superiore a 20 chilometri;

— avente dislivello massimo mediamente non superiore a 80 metri per ogni chilometro di pista;

— avente sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;

— avente tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;

c) pista difficile (segnata in nero):

— praticabile da sciatori esperti;

— avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica di persone che praticano sport costantemente e che posseggono una buona padronanza delle tecniche sciistiche;

— avente pendenza longitudinale anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;

— avente lunghezza anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;

— avente dislivello massimo anche superiore ai limiti fissati per le piste medie e facili;

— avente sezione che può presentare pendenza trasversale;

— avente tracciato che presenta un adeguato numero di passaggi impegnativi.

92R0474

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1992, n. 10.

Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1990.

*Publicata nel Bollettino ufficiale
della regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 24 febbraio 1992,*

(Omissis)

92R0484

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1992, n. 11.

Disciplina delle competenze della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

*(Publicata nel Bollettino ufficiale
della regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 19 marzo 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. La presente legge disciplina le modalità di esercizio attribuite alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Art. 2.

Competenze della Regione

1. In relazione a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, spetta in particolare alla regione:

a) partecipare all'attività degli organi consultivi indicati nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 provvedendo alla designazione del proprio rappresentante negli organismi medesimi;

b) ricevere ed esaminare le dichiarazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 ed i progetti di nuovi impianti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 al fine della adozione dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2;

c) formulare, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative, anche istituendo apposite conferenze con la partecipazione dei rappresentanti degli enti pubblici e organismi interessati;

d) trasmettere la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali osservazioni di cui alla lettera c) alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attività industriale;

e) chiedere, relativamente agli impianti esistenti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulare, con le modalità di cui all'art. 7, osservazioni e proposte in ordine alle misure modificative o integrative concernenti gli impianti soggetti all'obbligo di dichiarazione;

f) comunicare ai Ministeri della sanità e dell'ambiente i risultati dell'esame di cui alla lettera c), ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;

g) esercitare le funzioni conseguenti alla ricezione della copia della notifica di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, anche al fine della formulazione del parere nell'ambito delle conferenze di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;

h) vigilare affinché il fabbricante, soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione, nell'esercizio dell'attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;

i) prescrivere l'obbligo di notifica ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;

l) procedere in caso di accadimento di incidente rilevante, ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;

m) esercitare le attribuzioni conseguenti alla ricezione delle informazioni da parte del Prefetto, territorialmente competente, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988;

n) esercitare i poteri sanzionatori di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 secondo le modalità previste dall'art. 12.

Art. 3.

Organi

1. Per l'esercizio delle competenze in materia di attività industriali a rischio di incidente rilevante la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si avvale:

a) del Comitato dipartimentale dei servizi sociali integrato dagli Assessori all'ambiente, all'industria, alla protezione civile, alla pianificazione territoriale e all'ufficio di piano di cui all'art. 6;

b) del Gruppo tecnico di lavoro per la prevenzione e il controllo dei rischi di incidenti rilevanti di cui all'art. 4;

c) della Conferenza di cui all'art. 7.

Art. 4.

Gruppo tecnico di lavoro per la prevenzione e il controllo dei rischi di incidenti rilevanti

1. Il Gruppo tecnico di lavoro per la prevenzione e il controllo dei rischi di incidenti rilevanti, di seguito denominato Gruppo, è costituito alle dipendenze della Direzione regionale della sanità.

2. Il Gruppo di cui al comma 1 è presieduto dal Direttore regionale della sanità, o da un dipendente, di qualifica non inferiore a quella di funzionario, dallo stesso delegato ed è composto da sei operatori, di cui due ingegneri, preferibilmente chimici, un fisico, un chimico, un medico igienista o del lavoro e da un rappresentante della Direzione regionale della protezione civile.

3. Nelle more della definizione complessiva della pianta organica dell'Amministrazione regionale si provvede ad individuare le necessarie professionalità per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 e, in particolare, di quelle attribuite al Gruppo ai sensi dell'art. 5, prioritariamente nell'ambito del personale dipendente dall'amministrazione regionale, ovvero, in caso di mancata disponibilità di personale regionale, mediante comando di personale delle Unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

4. I comandi di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione paritetica, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 5.

Compiti del Gruppo tecnico di lavoro per la prevenzione e il controllo dei rischi di incidenti rilevanti

1. Il Gruppo svolge i seguenti compiti:

a) vigilanza sugli insediamenti esistenti e verifica periodica annuale degli impianti alla disciplina della presente legge;

b) analisi diretta di ogni incidente, anche di lieve entità, direttamente riconducibile alla definizione di incidente rilevante di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, con inserimento delle informazioni raccolte nell'apposito Registro regionale delle attività a rischio di incidente rilevante di cui all'art. 11;

c) aggiornamento del registro regionale delle attività a rischio di incidente rilevante e, nel rispetto del segreto industriale, diffusione alle analoghe strutture delle altre regioni di ogni informazione su incidenti in impianti simili esistenti in quegli ambiti territoriali;

d) rapporti operativi e funzionali con le altre strutture tecniche dei Vigili del fuoco, delle Unità sanitarie locali, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, delle Capitanerie di porto aventi analoghe competenze sulla base di specifiche norme di legge;

e) istruttoria tecnica complessiva con formulazione del parere tecnico per gli impianti esistenti, per i nuovi impianti soggetti alla dichiarazione e per le modifiche su impianti esistenti soggetti a dichiarazione ed ogni altro adempimento previsto dall'art. 8;

f) formulazione delle valutazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), per impianti soggetti a notifica ed ogni altro adempimento previsto dall'art. 9;

g) istituzione e aggiornamento di un Archivio degli incidenti rilevanti, avvalendosi di banche dati internazionalizzate con l'utilizzo di modellistiche di simulazione e previsionali, e attivazione, mediante apposite convenzioni, di rapporti di consulenza con organismi tecnici pubblici e privati, nazionali ed internazionali;

h) trasmissione del parere di cui alla lettera e) e delle valutazioni di cui alla lettera f) al Comitato dipartimentale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).

2. Spetta al Gruppo ogni altra attività derivante dalle specifiche competenze di cui all'art. 2.

3. Il Direttore regionale della sanità o il funzionario dallo stesso delegato presiede il Gruppo, rappresentata la regione nell'ambito degli organi consultivi secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera a), e partecipa alla Conferenza dei servizi di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187/1988.

4. Il Gruppo può essere integrato da esperti scelti nell'ambito di organismi pubblici e privati di provata qualificazione scientifica o nell'ambito dei dipartimenti interessati della Giunta regionale.

Art. 6.

Comitato dipartimentale

1. Il Comitato dipartimentale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), costituito e disciplinato ai sensi del Titolo II, Capo II, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, esamina ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 7/1988 gli atti di competenza della regione.

2. Il Comitato dipartimentale riceve ed esamina i pareri e le valutazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera h).

3. Il Comitato dipartimentale trasmette al Presidente della Giunta regionale le proprie proposte per l'emanazione degli atti e dei provvedimenti di competenza.

Art. 7.

Conferenza

1. Qualora, a seguito delle analisi e delle valutazioni dei rischi rilevanti inerenti un determinato impianto, emerga una situazione di particolare gravità e pericolosità, salvo i casi di emergenza, il Presidente della Giunta regionale, prima dell'emanazione degli atti e dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, convoca un'apposita Conferenza dei soggetti istituzionali, competenti per il territorio nel quale è situato l'impianto oggetto di valutazione, e degli organismi tecnici interessati e in particolare:

- a) il Sindaco;
- b) il Capo settore dell'igiene pubblica delle Unità sanitarie locali;
- c) il responsabile del dipartimento dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro.

2. Possono, altresì, essere invitati a partecipare ai lavori della Conferenza:

- a) Il Prefetto;
- b) il Comandante dei Vigili del fuoco;
- c) il Comandante della Capitaneria di porto.

3. La Conferenza ha lo scopo di acquisire la valutazione dei diversi soggetti interessati e di favorire l'integrazione delle competenze e delle responsabilità di cui i soggetti medesimi sono portatori.

4. Allo scopo di disporre di tutti gli elementi conoscitivi necessari, il Presidente della Giunta regionale, provvede, qualora lo ritenga necessario, a far precedere la convocazione della Conferenza da apposite udienze conoscitive volte ad acquisire ogni informazione utile dalle rappresentanze dei lavoratori, degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 operanti a livello regionale.

5. La Conferenza viene, altresì, convocata per la formulazione delle osservazioni e proposte integrative di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), nonché per la formulazione delle osservazioni e proposte in ordine alle misure modificative o integrative previste dall'art. 2, comma 1, lettera e).

Art. 8.

Dichiarazione

1. L'esercizio dei compiti connessi alla dichiarazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 riguarda in particolare:

- a) la ricezione e la registrazione della dichiarazione;
- b) la verifica della completezza della documentazione;
- c) la richiesta e l'acquisizione delle eventuali informazioni mancanti o insufficienti;
- d) l'eventuale verifica della corrispondenza delle informazioni acquisite alla realtà degli impianti anche mediante specifici sopralluoghi;
- e) la valutazione tecnica dei possibili rischi di incidenti rilevanti e delle misure di sicurezza predisposte per prevenirli o per limitarne le conseguenze;
- f) la formulazione della valutazione conclusiva sulla base dell'istruttoria tecnica svolta, con la prescrizione delle ulteriori misure di sicurezza o cautele da adottare.

2. Il Presidente della Giunta regionale adotta con decreto i relativi provvedimenti e ne informa, in particolare, il Sindaco, il Prefetto e gli altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 9.

Notifica

1. Al fine di formulare i pareri di competenza da presentare nell'ambito della Conferenza di servizio di cui all'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia effettua, tramite il Gruppo di cui all'art. 4, un'analisi e valutazione preliminare dei rischi di incidenti rilevanti per gli impianti soggetti a notifica.

Art. 10.

Nuove attività industriali

1. Coloro che intendono costruire, ampliare, modificare o comunque attivare impianti o attività industriali che, per le sostanze impiegate nel processo produttivo o in deposito, rientrano nel campo di applicazione degli obblighi della dichiarazione presentano alla Direzione regionale della sanità, unitamente alle domande autorizzative inoltrate al Sindaco, il progetto dell'impianto correlato dalla documentazione e dalle informazioni che consentono di effettuare la valutazione dei rischi di incidenti rilevanti.

2. Coloro che, ai sensi del comma 1, hanno presentato alla Direzione regionale della sanità il progetto dell'impianto corredato dalla documentazione e dalle informazioni che consentono di effettuare la valutazione dei rischi di incidenti rilevanti, ne trasmettono, obbligatoriamente, copia al Sindaco.

3. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa e sulla base delle valutazioni tecniche del Gruppo e delle integrazioni del Comitato dipartimentale, fornisce al Sindaco i risultati delle valutazioni con l'indicazione delle misure di sicurezza da adottare.

4. Le indicazioni predisposte dal Presidente della Giunta regionale costituiscono riferimento vincolante per l'emanezione degli atti amministrativi e autorizzativi del Sindaco.

5. Dopo la realizzazione delle opere strutturali e degli impianti e prima della loro attivazione e uso, il fabbricante inoltra al Sindaco richiesta per il rilascio del certificato di agibilità; tale richiesta è corredata dall'attestazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Copia della richiesta di cui al comma 5, dell'attestazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 è inviata a cura del fabbricante al Presidente della Giunta regionale il quale, avvalendosi del Gruppo di cui all'art. 4, verifica la realizzazione dell'impianto, le misure di sicurezza ed il rispetto delle indicazioni espresse ai sensi del comma 3, nonché delle osservazioni e proposte integrative formulate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c).

Art. 11.

Registro regionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante

1. È istituito presso la Direzione regionale della sanità il Registro regionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante.

2. Il Registro regionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante è tenuto dal Gruppo ed è aggiornato annualmente. I risultati sono trasmessi entro il 31 marzo di ogni anno al Comitato dipartimentale di cui all'art. 6.

3. I risultati fanno parte integrante della Relazione sanitaria regionale.

Art. 12.

Funzioni di vigilanza

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi vigenti per la vigilanza e il controllo in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli incendi, le funzioni di vigilanza in materia di rischi di incidenti rilevanti spettano al Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale esercita le predette funzioni avvalendosi del Gruppo tecnico di lavoro per la prevenzione e il controllo dei rischi di incidenti rilevanti.

3. A tal fine i componenti del Gruppo che svolgono attività di vigilanza assumono la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, così come indicato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988.

4. Gli atti di cui all'art. 21, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 3, fatto carico al capitolo 550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera g), fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 marzo 1992

TURELLO

92R0485

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1992, n. 12.**Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il personale delle unità sanitarie locali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 19 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

Riammissione in servizio

1. La domanda di riammissione in servizio, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è presentata, al Presidente del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale di precedente appartenenza, entro il termine perentorio di cui al secondo comma del citato art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

Il Comitato di gestione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, adotta l'atto deliberativo dal quale deve risultare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) la vacanza del posto al quale si riferisce la domanda di riammissione;
- b) il possesso da parte del richiedente dei requisiti generali per l'assunzione, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive integrazioni e modificazioni;
- c) le esigenze di servizio che giustificano la riammissione;
- d) la spesa conseguente e le relative modalità di copertura.

Il provvedimento di cui al comma 2, una volta divenuto esecutivo, deve essere immediatamente inoltrato alla Giunta regionale che decide sulla domanda di riammissione. In caso di accoglimento, l'Unità sanitaria locale riammette in servizio il dipendente entro 30 giorni dalla data di notifica della deliberazione giuntale.

4. L'Unità sanitaria locale comunica all'Amministrazione regionale la data di assunzione in servizio, ai fini della reiscrizione nei ruoli nominativi regionali.

Art.

Passaggio ad altra funzione per idoneità fisica

1. Il passaggio ad altra funzione per idoneità fisica permanente del personale medico e non medico delle Unità sanitarie locali è disposto dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, che delibera secondo le procedure e le disposizioni previste dalla normativa contrattuale di comparto.

2. Delle eventuali modifiche conseguenti al passaggio ad altra funzione, si tiene conto dei fini della rettifica dei ruoli nominativi regionali.

Art. 3.

Conservazione del posto per supplenza superamento di concorso

1. Al personale di ruolo del Servizio sanitario regionale al quale venga conferito un incarico o una supplenza presso la stessa o altra Unità sanitaria locale è conservato, per la durata dell'incarico o della supplenza, il posto ricoperto nell'Unità sanitaria locale di appartenenza.

(Comma omissivo, in quanto ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 22 gennaio 1992).

Art. 4.

Accordi decentrati a livello regionale

1. Gli accordi sottoscritti a livello contrattazione regionale, in attuazione dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e della normativa contrattuale di comparto, sono recepiti con apposito provvedimento della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione nei termini previsti dal contratto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale.

2. I predetti accordi sono recepiti dai singoli enti nei termini anch'essi indicati dal contratto di lavoro di cui al comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 marzo 1992

TURELLO

92R0486

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 30 gennaio 1992, n. 6.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(Pubblicata nel num. straord. del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 6 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale

1. In relazione al secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 18 agosto 1990, n. 25, il programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992, approvato con legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7, è riferito pure al triennio 1992-1994.

2. I progetti operativi previsti dall'art. 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, possono riferirsi ad interventi da effettuare anche nell'anno 1994, nei limiti delle somme stanziati nel bilancio pluriennale 1992-1994, e con l'osservanza delle prescrizioni del programma approvato con la citata legge Provinciale 12 marzo 1990, n. 7.

Art. 2.

Finanziamenti di leggi provinciali

1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti — anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali — nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1992, 1993, 1994 e 1995, da iscriverne in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

Art. 3.

Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali

1. Le autorizzazioni di spesa o di stanziamento relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

Art. 4.

Determinazione dei trasferimenti in materia di finanza locale per l'anno 1992

1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, l'entità dei trasferimenti a favore dei comuni per l'esercizio 1992 a valere sui fondi sottospecificati è determinata nel modo seguente:

a) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'art. 6 lire 22.000.000.000 ripartito nel modo seguente:

- 1) lire 6.000.000.000 per la custodia forestale;
- 2) lire 1.450.000.000 per la manutenzione delle strade comunali;

- 3) lire 7.700.000.000 per gli asili nido;
- 4) lire 3.000.000.000 per le biblioteche;
- 5) lire 2.000.000.000 per le attività culturali;
- 6) lire 1.850.000.000 per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive;

- b) fondo perequativo di cui all'art. 7: lire 105.006.000.000;
- e) fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'art. 9: lire 54.800.000.000.

2. Per l'anno 1992 le misure massime degli acconti stabiliti dal comma 1 dell'art. 17 della legge Provinciale 3 luglio 1990, n. 20 sono pari al 95%. Tali disposizioni si applicano anche con riferimento al fondo previsto dall'art. 6 della medesima legge.

3. Per i fini di cui al comma 1, lettere a) e b), è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 106.450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.

4. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 26.450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.

Art.

Disposizioni in materia di finanza locale

1. Alla legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come modificata da ultimo con la legge Provinciale 31 agosto 1991, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 7 è aggiunto il seguente comma:

«6. A valere sulla somma di cui al comma 5 la Giunta provinciale può assegnare alla sezione provinciale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e alla delegazione provinciale dell'unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN) contributi fino alla concorrenza della spesa ammissibile per il sostegno degli oneri per studi, ricerche, pareri ed altre iniziative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle predette organizzazioni dalle leggi in materia di finanza locale. Con la deliberazione di cui al comma 5 sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle domande.»

b) il comma 2 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 1991, qualora la legislazione nazionale non attribuisca significative fonti di entrata agli enti locali, l'incremento garantito corrispondente al tasso programmato d'inflazione si applicherà sia al fondo ordinario che al fondo perequativo.»

c) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 9 le parole «lire 40.000.000» sono sostituite dalle parole «lire 50.000.000»;

d) dopo il comma 3 dell'art. 9 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Una quota del fondo può essere utilizzata per il finanziamento degli oneri di ammortamento per i mutui assunti dai comuni.

Tale quota è individuata da ciascun comune in misura non superiore alla spesa relativa agli oneri di ammortamento dei mutui a carico del bilancio comunale non coperta da contributi in conto interessi e in annualità, nonché da altri trasferimenti per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui. La predetta quota non concorre alla valutazione delle entrate per la determinazione dei limiti previsti dall'art. 3.»

e) la lettera c) del comma 3 dell'art. 10, aggiunta dall'art. 11 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, è sostituita dalla seguente:

«c) per l'ammontare residuo secondo parametri definiti dalla Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale di cui all'art. 18, tenendo conto degli elementi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 9, nonché dei maggiori oneri a carico dei comuni derivanti dall'accensione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti o non assistiti dai benefici della legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3, destinati al finanziamento di opere pubbliche previste dai piani di intervento della provincia.»

f) dopo il comma 9 dell'art. 12 è inserito il seguente nuovo comma:

«9-bis. I criteri di cui al comma 8 possono pure prevedere la possibilità di concedere anticipazioni sulle spese di progettazione delle opere ammesse nei piani di intervento della provincia, rapportate ai livelli di contribuzione spettanti ai comuni e comunque in misura non superiore al 5% dell'importo ammissibile a contributo.»

g) all'art. 14 è aggiunto il seguente comma:

«4. In attesa della determinazione delle assegnazioni a valere sui fondi previsti agli articoli 6, 7, 9 e 10, la Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale di cui all'art. 18, determina i criteri per la quantificazione iniziale nei bilanci comunali dei trasferimenti in materia di finanza locale, tenendo conto dei criteri di riparto adottati per l'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio. L'entità dei trasferimenti è comunque determinata in misura non inferiore alla somma dei trasferimenti assegnati a valere sui fondi medesimi nell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio.»

Art. 6.

Progetti integrati di opere pubbliche

1. All'art. 13 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, modificato dall'art. 11 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, dopo il comma 2-ter sono inseriti i commi seguenti:

«2-quater. Per la realizzazione di progetti unitari di opere e lavori pubblici da realizzarsi congiuntamente da parte della provincia e di un comune, la Giunta provinciale, in alternativa all'intervento diretto, può concedere al comune i contributi di cui all'art. 12, calcolati sull'intero costo delle opere da realizzare. Il contributo è determinato dalla Giunta provinciale, tenuto conto della spesa relativa alle opere che essa avrebbe dovuto realizzare, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 12, comma 8, ma comunque entro il limite massimo previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater la Giunta provinciale può cedere gratuitamente al comune, che esegue l'opera o i lavori, gli eventuali immobili di proprietà della provincia allo scopo necessari. Nell'atto di cessione sono inserite apposite clausole sui vincoli di destinazione.»

2. Per la prima applicazione del presente articolo, la Giunta provinciale è autorizzata ad integrare il piano 1991-1993, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, sulla base delle domande presentate dai comuni interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale»

1. L'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come modificato da ultimo con la legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Piani di intervento per le opere pubbliche

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Giunta provinciale adotta piani di intervento in materia di opere pubbliche di durata non superiore a cinque anni e comunque corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale.

2. I piani possono essere aggiornati, con validità per il restante periodo di durata, per l'inserimento di opere aventi carattere di urgenza od imprevedibilità o per sopravvenute esigenze di rilevante interesse pubblico, nonché per apportare su motivata richiesta dei singoli comuni, fermo restando il costo complessivo degli interventi di ciascun comune e salvo particolari limitazioni fissate dai piani pluriennali, le necessarie variazioni agli interventi previsti per gli stessi.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei comuni e loro consorzi e la documentazione da allegare alle medesime. Con la medesima deliberazione sono pure stabilite le modalità e la documentazione da allegare per la presentazione delle domande di cui al comma 2.

4. I piani di cui al comma 1 sono elaborati in conformità agli indirizzi e criteri generali fissati dal programma di sviluppo provinciale. I medesimi criteri possono inoltre prevedere la ripartizione tra i comuni, sulla base di parametri oggettivi, di una quota prestabilita della spesa ammissibile da utilizzare per particolari tipologie di opere e di interventi.

5. La Giunta provinciale, con propri provvedimenti sentite le rappresentanze dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEN), individua i criteri di riferimento per la formazione dei piani e i parametri di ripartizione della quota di spesa ammissibile di cui al comma 4.

6. I comuni e loro consorzi assicurano le necessarie valutazioni di congruità delle domande di ammissibilità ai piani di cui al comma 1, nonché ai piani previsti dalle leggi di settore di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle loro potenzialità economico-finanziarie. Le predette valutazioni dovranno in particolare verificare, per l'insieme delle domande, la coerenza con la relazione previsionale e programmatica dei comuni e con le potenzialità di indebitamento degli stessi, le fonti di finanziamento attivabili, nonché l'effettiva possibilità di copertura sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione degli investimenti, sia delle rate di ammortamento dei mutui eventualmente

da assumere per il finanziamento delle opere. Gli esiti delle predette valutazioni, da effettuare secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, devono accompagnare le domande presentate ai sensi del comma 3.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli interventi previsti dall'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 dall'art. 1 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30.

8. Relativamente agli interventi previsti a favore dei comuni e loro consorzi dalla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, dalla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 e dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, la Giunta provinciale provvede con propria deliberazione a stabilire le modalità per l'adeguamento della durata dei relativi piani e per l'unificazione dei termini di presentazione delle relative domande secondo le disposizioni previste per i piani di cui al comma 1.

9. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli interventi da realizzare su iniziativa dei soggetti di cui all'art. 2, primo comma, lettera b) della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40.

10. Le disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto al comma 11, si applicano ai piani di intervento con periodo di riferimento decorrente dal 1993.

11. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano con decorrenza nuovi piani approvati successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di approvazione del programma di sviluppo provinciale che fissa i criteri e gli indirizzi di cui al comma 4.»

L'art. 3 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 è abrogato

Art. 8.

Contributi alla scuola superiore di servizio sociale

1. In attesa dell'organico riordino della legislazione provinciale che disciplina l'educazione permanente e degli adulti la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente alla scuola superiore di servizio sociale di Trento un contributo per le spese di funzionamento, determinandone l'importo sulla base del bilancio annuale di previsione della scuola stessa e di una annessa relazione programmatica dell'attività da svolgere nell'esercizio successivo.

2. L'assegnazione e l'erogazione del contributo sono disposte secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, aggiunto con l'art. 4 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18.

3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 9.

Modificazioni all'art. 20 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26

1. L'art. 20 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come sostituito dall'articolo 12 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 20.

Disposizioni finanziarie per la formazione degli strumenti della programmazione comprensoriale

1. Al fine di favorire la formazione degli strumenti della programmazione comprensoriale, i fondi iscritti nel bilancio della provincia ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, sono impiegati dai comprensori anche per il finanziamento degli oneri derivanti dalla formazione dei programmi di sviluppo comprensoriali e dei progetti, nonché per il finanziamento della spesa derivante dalla formazione, e dalla pubblicizzazione degli strumenti di pianificazione comprensoriale previsti dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

2. Al riparto dei fondi la giunta provinciale provvede, sentito il comitato per la formulazione dei progetti e dei piani di intervento della provincia di cui all'art. 5 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, in relazione all'ammontare dei fabbisogni finanziari di ciascun comprensorio.»

Art. 10.

Modificazioni alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, concernente «Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido costruiti e gestiti con interventi della provincia»

1. Il terzo comma dell'art. 8-bis della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, come introdotto dall'art. 2 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 17, è sostituito dal seguente nuovo comma:

«Sulla base dei criteri indicati dal secondo comma, i comuni interessati stabiliscono annualmente con riferimento all'anno successivo le rette di frequenza.»

2. Sono soppressi i commi quarto, quinto e sesto dell'art. 8-bis della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, come introdotto dall'art. 2 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 17.

3. La lettera e) del comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, come sostituito dall'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, è sostituita dalla seguente:

«e) del grado di copertura dei costi di gestione da parte delle rette di frequenza, da valutare in rapporto alle potenzialità dei relativi gettiti nei singoli comuni.»

Art. 11.

Modificazioni all'art. 26 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, concernente le norme transitorie per l'Opera universitaria

1. All'art. 26 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'anno 1992, l'Opera universitaria adotta un bilancio annuale redatto in termini di competenza e di cassa, prescindendo dalle disposizioni di cui all'art. 15, relative al programma pluriennale di attività e dalle disposizioni di cui all'art. 19, relative alla formazione del bilancio pluriennale.»

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

L'attuazione degli interventi di assistenza in favore degli studenti universitari per l'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno accademico successivo continua ad essere regolata dalle disposizioni normative precedentemente in vigore, le quali cessano comunque definitivamente di applicarsi con l'approvazione dei regolamenti ai sensi dell'art. 13.»

è aggiunto il seguente comma:

«10. Per l'esercizio finanziario 1992 la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'Opera universitaria i finanziamenti di cui all'articolo 22 sulla base del bilancio di cui al comma 4 del presente articolo.»

Art. 12.

Modifica dell'art. 15 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, concernente «Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive».

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni provvedono a concedere i finanziamenti di cui agli articoli 12 e 14 ad enti, comitati e associazioni fino alla concorrenza della spesa ammissibile secondo criteri e modalità stabiliti con apposito regolamento comunale.»

Art. 13.

Interventi per la promozione dello sviluppo delle zone rurali

1. Al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni economiche e sociali nelle zone rurali così come definite dall'art. 4 del regolamento CEE n. 4253/88, la provincia concorre al finanziamento dei programmi di sviluppo locale attuati da soggetti pubblici o privati operanti nelle predette zone.

2. I programmi di cui al comma 1 devono avere carattere innovativo ed essere mirati, in particolare, allo sviluppo delle singole zone e alla formazione della cultura imprenditoriale. I programmi medesimi devono beneficiare delle agevolazioni della Comunità economica europea.

3. La Giunta provinciale, tenuto conto delle agevolazioni concesse da altri soggetti, determina l'entità dei finanziamenti provinciali, le modalità di erogazione, i vincoli e gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari. La Giunta può inoltre, in luogo della concessione di finanziamenti, assumere direttamente la realizzazione di particolari iniziative contenute nei programmi.

4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1993 e 1994.

Art. 14.

Modificazioni alla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, concernente interventi in materia di edilizia abitativa a favore di persone anziane

1. L'art. 3 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 è sostituito dal seguente:

«Art.

Interventi

1. La Giunta provinciale agevola interventi diretti a realizzare opere di adeguamento, di manutenzione straordinaria, di risanamento e di ristrutturazione di strutture abitative, in modo da renderle idonee alle necessità abitative dei soggetti di cui all'art. 2. Gli interventi possono essere effettuati:

a) su alloggi di proprietà dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

b) su alloggi di proprietà o sui quali sia costituito un diritto reale di godimento a favore dei privati;

c) su alloggi di proprietà di privati occupati a titolo di locazione da soggetti di cui all'articolo 2.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono:

a) i comuni e le IPAB per quanto riguarda gli interventi previsti dalla lettera a)

b) i comprensori, per delega della provincia, in quanto la esercitano secondo le disposizioni della presente legge per quanto riguarda gli interventi previsti dalle lettere b) e c)

Nei limiti degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 e degli interventi riguardanti l'edilizia abitativa pubblica di cui al comma 4 possono essere compresi anche locali da destinare a servizi per i soggetti beneficiari della presente legge.

4. Nella predisposizione dei piani annuali di attuazione dei progetti pluriennali di cui all'articolo 1 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, è prevista una quota di alloggi di edilizia abitativa pubblica, anche di tipologia particolare, da riservare ai soggetti beneficiari della presente legge. La Giunta provinciale inoltre individua annualmente una quota di alloggi già realizzati o che si rendono comunque disponibili, da riservare ai soggetti medesimi.

2. All'art. 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: *Interventi a favore dei comuni e delle IPAB*;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta provinciale, sentito il parere del comprensorio interessato, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai comuni e alle IPAB fino alla totale copertura delle spese derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3.»

Al comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, la frase «ove il richiedente dimora abitualmente» è sostituita dalla frase «ove il richiedente dimora o si impegna a dimorare abitualmente».

4. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 6 bis

Interventi a favore dei privati

1. La Giunta comprensoriale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, contributi in conto capitale nella misura massima dell'80% della spesa ammissibile per interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria di alloggi di loro proprietà al fine di consentire il superamento, ai soggetti locatari di cui all'art. 2, delle difficoltà connesse all'utilizzo delle strutture abitative. Su domanda dei soggetti proprietari di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, il comprensorio accerta l'esistenza delle necessità dell'intervento e predispose la relativa graduatoria di merito. Nelle domande dirette ad ottenere le agevolazioni deve apparire l'assenso scritto dei locatari interessati.

2. Gli alloggi oggetto degli interventi di cui al comma 1 devono essere occupati dai soggetti di cui all'art. 2 per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di ultimazione delle opere. Per detto periodo è stipulato, entro sei mesi della data anzidetta, un nuovo contratto di locazione che prevede un canone pari a quello previsto dalle vigenti norme in materia di locazione di immobili ad uso abitativo.

3. Qualora l'alloggio dovesse rendersi libero a seguito di decesso o di abbandono da parte dei soggetti locatari prima della scadenza del periodo previsto al comma 2, il proprietario è tenuto a cedere in locazione l'alloggio, fino alla scadenza del suddetto periodo, a soggetti che abbiano, alla data del nuovo contratto di locazione, i requisiti in materia di edilizia abitativa agevolata. Anche per il periodo rimanente il canone di locazione è pari a quello previsto dalle vigenti norme in materia di locazione di immobili ad uso abitativo.

4. A garanzia degli obblighi previsti dal presente articolo il proprietario è tenuto alla sottoscrizione di un'apposita convenzione con l'ente concedente il contributo, il quale ne dà notizia al locatario interessato. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni e la restituzione dei contributi già erogati. Tuttavia la Giunta comprensoriale, sentita la commissione di cui all'art. 4, per gravi e giustificati motivi può autorizzare la locazione, nei casi previsti al comma 3, a soggetti privi dei requisiti in materia di edilizia abitativa agevolata.

Si applicano le disposizioni previste al comma 8 dell'art. 6.»

Art. 15

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, concernente «Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale»

1. All'art. 1 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 è aggiunto il seguente comma:

«Gli enti che usufruiscono degli interventi di cui al comma quarto forniscono alla Provincia le informazioni di carattere strutturale, organizzativo e finanziario, se riferite ad attività gestite con procedure automatizzate, su supporto magnetico o mediante l'utilizzo di altre tecnologie rese disponibili. Previa autorizzazione degli enti interessati, la Provincia utilizza direttamente le informazioni memorizzate sui sistemi elettronici attivati ai sensi della presente legge.»

2. L'art. 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, è sostituito dal seguente articolo:

«Art.

Per i fini di cui all'art. 1 la Giunta provinciale, sentito il comitato per l'informatica di cui al quarto comma dell'art. 5, approva piani pluriennali di intervento, che individuano, distintamente per le attività di gestione e per i progetti di sviluppo, gli obiettivi, gli interventi, le strutture referenti e i criteri di attuazione, i costi e le risorse finanziarie disponibili. I predetti piani possono essere aggiornati annualmente.

In conformità alle indicazioni del piano pluriennale la Giunta provinciale con propri provvedimenti determina le modalità e i tempi di esecuzione, nonché le altre specificazioni organizzative, tecniche e finanziarie per l'attuazione degli interventi.

La gestione del sistema informativo elettronico provinciale, nonché l'attuazione di altri interventi secondo i criteri previsti dai piani di cui al primo comma sono affidati in concessione ad una società a prevalente capitale pubblico.»

Il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, è sostituito dal seguente comma:

«La predetta partecipazione è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale dello statuto della società, che dovrà prevedere la priorità degli interventi richiesti dalla provincia.»

4. Il primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, è sostituito dal seguente comma:

«I rapporti dipendenti dalla concessione di cui all'art. 1 regolati con apposita convenzione.»

L'art. 6 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 6.

Per la verifica tecnica delle attività realizzate in attuazione dei piani di cui all'art. 2, la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi di persone specializzate nel numero massimo di due, da scegliersi tra tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore, anche ricorrendo a specifici incarichi professionali, secondo le disposizioni del vigente ordinamento.»

Art. 16.

Partecipazioni

1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società Ferrovia Trento-Malé fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.710.000.000.

2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società di gestione dell'aeroporto di Verona Villafranca, fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.000.000.000.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società Aeroporto Gianni Caproni S.p.A., fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.500.000.000.

4. Sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1992 le spese di lire 1.710.000.000 per i fini di cui al comma 1, di lire 1.000.000.000 per i fini di cui al comma 2 e di lire 1.000.000.000 per i fini di cui al comma 3.

5. È autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 500.000.000 per i fini di cui al comma 3.

Art. 17.

Finanziamenti alla Atesina S.p.A.

1. Al fine di favorire un miglior equilibrio nella struttura delle fonti di finanziamento e condizioni di economicità nella gestione finanziaria della Atesina S.p.A. di Trento, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla medesima società la somma di lire 3.000.000.000 a titolo di finanziamento soci.

2. Con la legge di riordino dei trasporti pubblici sarà disposto in ordine alla restituzione, ovvero ad un diverso utilizzo della somma di cui al comma 1.

3. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.

Art. 18.

Disposizioni in materia di fondi di rotazione

1. Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, come modificato dall'art. 16 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, sono sostituite dalle seguenti:

«b) i criteri e le modalità per la determinazione dell'entità delle agevolazioni a favore dei beneficiari in misura non superiore — in valore attuale — alle agevolazioni previste per gli stessi interventi dalle leggi provinciali di settore, tenuto conto dei limiti stabiliti ai sensi della lettera c) e fermi comunque restando i limiti minimi dei tassi a carico dei beneficiari previsti ai sensi della vigente legislazione statale;

c) l'entità minima e massima delle spese ammissibili finanziamento e dei mutui concedibili;

d) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo.»

Art. 19.

Disposizioni in materia di opere pubbliche

1. All'art. 21 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nelle autorizzazioni di spesa già disposte o da disporre per opere ed interventi a carico della Provincia, ove non espressamente stabilito diversamente, sono pure incluse le spese per i relativi studi di fattibilità, pareri tecnici, indagini, rilevazioni, concorsi di idee, progettazioni, direzioni lavori e collaudi.»

Art. 20.

Disposizioni in materia di raccolta differenziata della carta

1. Al fine di assicurare la prosecuzione da parte dei comprensori delle sperimentazioni effettuate dalla Provincia per la raccolta differenziata della carta nei corrispondenti bacini comprensoriali, la Giunta provinciale è autorizzata a concorrere per l'anno 1992 alle spese ammissibili mediante la concessione ai comprensori interessati di somme determinate in misura non superiore all'80% del costo sostenuto dalla Provincia per la corrispondente gestione del servizio nell'anno 1991

2. I comprensori devono attenersi nello svolgimento dei servizi ai criteri e alle modalità seguite nelle sperimentazioni di cui al comma 1.

3. Le modalità di erogazione delle somme sono stabilite dalla Giunta provinciale.

4. Per i fini di cui al presente articolo si utilizza una quota dello stanziamento autorizzato dall'art. 24, comma 2, secondo periodo, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.

Art. 21

Garanzie fidejussorie

1. Per gli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione di garanzie fidejussorie da parte della Provincia, sulla base di specifiche disposizioni legislative, è autorizzato lo stanziamento annuo massimo di lire 12.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1992 al 2012.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992 sono revocate le autorizzazioni di stanziamento disposte con le leggi provinciali indicate nella tabella C, annessa alla presente legge, e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1992 e successivi, secondo le specificazioni di anno e di importo riportate nella medesima tabella C.

3. Le autorizzazioni di stanziamento di cui al comma 2, disposte da precedenti leggi provinciali, si intendono riferite, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992, alle autorizzazioni di cui al comma 1.

4. Restano ferme le specifiche disposizioni legislative che disciplinano la prestazione di garanzie, nonché le disposizioni in ordine al recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 22.

Disposizioni in materia di imposta di soggiorno

1. In attesa della disciplina di un nuovo sistema di imposizione sul turismo, ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto, come modificato dall'articolo 9 della legge 30 novembre 1989, n. 386, destinato a sostituire l'imposta di soggiorno di cui alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, come da ultimo modificata dalla legge regionale 19 agosto 1988, n. 17, sono sospesi, fino all'entrata in vigore della relativa legge provinciale e comunque per il periodo massimo di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli adempimenti di cui all'art. 8 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25.

Art. 23

Modifiche di disposizioni finanziarie sulla ricerca scientifica

1. L'art. 6 della legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale nella seduta del 2 dicembre 1991, concernente «Interventi della Provincia autonoma di Trento per favorire, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, la ricerca scientifica nei settori di competenza della Provincia medesima» è sostituito dal seguente, con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge provinciale:

«Art. 6

Autorizzazioni di spesa

1. Per i fini di cui agli articoli 1, comma 2 e comma 1, lettera a con successive leggi provinciali si provvederà alle relative autorizzazioni di spesa.»

Art. 24.

Modifiche di disposizioni finanziarie sulla ricerca scientifica

1. L'art. 7 della legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale nella seduta del 2 dicembre 1991, concernente «Interventi della provincia autonoma di Trento per favorire, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, la ricerca scientifica nei settori di competenza della Provincia medesima» è sostituito dal seguente, con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge provinciale:

«Art. 7.

Copertura degli oneri

1. Al maggior onere, valutato nell'importo di lire 8.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, della disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1991-1993 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia».

Art.

Modifiche di disposizioni finanziarie sulla ricerca scientifica

1. L'art. 8 della legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale nella seduta del 2 dicembre 1991, concernente «Interventi della Provincia autonoma di Trento per favorire, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, la ricerca scientifica nei settori di competenza della Provincia medesima» è sostituito dal seguente, con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge provinciale:

«Art. 8.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa tabella B per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'art. 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni.

	in	di
Compe- tenza 1991	Cassa 1991	1992 1993
<i>In diminuzione</i>		
Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - art. 24) cod. mecc. 1119021232 - art. 123 - Nuova legge Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive		8
<i>In aumento</i>		
Cap. 12300 - Spese per consigli, comitati e commissioni (legge provinciale 20 gennaio 1988, n. 4 e successive modificazioni)	8	- 8

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'art. 7 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 1 del medesimo art. 7.».

Art. 26.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di lire 390.325.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 2, 4, commi 3 e 4, 8, 13, 16, 17 e 21, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede con le disponibilità finanziarie della Provincia derivanti:

a) dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e rovoche di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con l'art. 3, per l'importo complessivo di lire 103.569.000.000;

b) dalle minori spese conseguenti alle rovoche di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con l'art. 21, comma 2, per l'importo complessivo di lire 4.790.000.000;

c) dai fondi disponibili sull'avanzo di amministrazione presunto 1991 per l'importo di lire 165.000.000.000;

d) da una quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio a titolo di devoluzione di tributi erariali, ai sensi del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386 per il restante importo di lire 116.966.000.000.

2. Al complessivo onere valutato nell'importo di lire 1.619.744.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli richiamati al comma 1, per gli anni 1993 e 1994, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle entrate previste nel bilancio pluriennale della Provincia.

3. Al complessivo onere, valutato nell'importo di lire 260.360.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 2, 8 e 21, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte con la cessazione di una quota degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa a carico dell'esercizio finanziario 1994, disposte nel medesimo art. 2.

Art.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 gennaio 1992

MAIOSSINI

Omissis

92401460

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCIA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laierza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 330.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 180.000</td> </tr> </table> <p>Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 60.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 42.000</td> </tr> </table> <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 185.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 100.000</td> </tr> </table>	annuale	L. 330.000	semestrale	L. 180.000	- annuale	L. 60.000	semestrale	L. 42.000	annuale	L. 185.000	semestrale	L. 100.000	<p>Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 60.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 42.000</td> </tr> </table> <p>Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 185.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 100.000</td> </tr> </table> <p>Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">annuale</td> <td style="text-align: right;">L. 635.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">semestrale</td> <td style="text-align: right;">L. 350.000</td> </tr> </table>	annuale	L. 60.000	- semestrale	L. 42.000	annuale	L. 185.000	semestrale	L. 100.000	annuale	L. 635.000	semestrale	L. 350.000
annuale	L. 330.000																								
semestrale	L. 180.000																								
- annuale	L. 60.000																								
semestrale	L. 42.000																								
annuale	L. 185.000																								
semestrale	L. 100.000																								
annuale	L. 60.000																								
- semestrale	L. 42.000																								
annuale	L. 185.000																								
semestrale	L. 100.000																								
annuale	L. 635.000																								
semestrale	L. 350.000																								

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale e parte prima prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 8 0 9 2 *

L. 1.200